



APPROFONDIMENTO SUL DECRETO LEGGE 44 DEL 01/04/2021

Versione del 03/04/2021

Analizziamo in questo documento il decreto legge n. 44 del 01/04/2021 che ha introdotto, all'articolo 4, "disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-COV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario"

Indice

- 1 Chi rientra nell'obbligo inserito con il DL 44?
- 2 Cosa prevede l'obbligo?
- 3 Quando può essere omessa la vaccinazione?
- 4 Quando il mio datore di lavoro o albo professionale conoscerà la mia posizione vaccinale?
- 5 Posso diffidare il datore di lavoro per la questione privacy?
- 6 Sono iscritto a un ordine professionale, chi mi comunicherà la sospensione e da quando avrà effetto?
- 7 Sono un lavoratore dipendente, chi mi comunicherà la sospensione e da quando avrà effetto?
- 8 Il mio datore di lavoro può licenziarmi?
- 9 Quanto dura la sospensione?
- 10 Ho presentato un certificato di omissione o differimento: in questo caso cosa succede?
- 11 Come posso difendermi?

1 Chi rientra nell'obbligo inserito con il DL 44?

Il comma 1 dell'articolo 4 individua le categorie oggetto del provvedimento: *“al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali”*

Al momento, sarà necessaria quindi una circolare attuativa del DL da parte del Ministero, non è specificato il perimetro preciso di chi è soggetto a questo obbligo ma possiamo basarci solo su questa definizione inserita al comma 1. Appena sarà emanata una circolare sarà più chiaro, ad esempio, se rientrano in questo obbligo anche lavoratori non a contatto diretto con pazienti pur rientrando in un contratto di lavoro o avendo sede lavorativa in una di quelle indicate nella frase riportata al comma 1

2 Cosa prevede l'obbligo?

Sempre al comma 1 viene indicato che *“la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”*

Quindi il non rispetto dell'obbligo vaccinale inserito dal DL 44 impedisce l'esercizio della professione o di poter eseguire le prestazioni lavorative previste da un contratto di lavoro.

3 Quando può essere omessa la vaccinazione?

Il comma 2 delimita le condizioni per cui si può omettere o differire la vaccinazione: *“solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.”*

Pertanto è il medico di medicina generale che deve certificare l'impossibilità (definitiva o temporanea) di sottoporsi a vaccinazione.

4 Quando il mio datore di lavoro o albo professionale conoscerà la mia posizione vaccinale?

Nei commi 3/4/5/6 vengono dettati tempi e modalità con cui questa informazione viene scambiata fra i vari attori in causa (Ordini professionali, datori di lavoro, regioni/province autonome, ASL):

a) Entro 5 giorni dall'entrata in vigore del DL (01/04/2021) ciascun ordine professionale territoriale trasmette elenco degli iscritti con relativo luogo di residenza alla regione/provincia autonoma in cui ha sede. Con la stessa tempistica i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica con l'indicazione di rispettiva residenza alla regione/provincia autonoma dove operano. (comma 3 articolo 4)

b) Entro 10 giorni dalla ricezione degli elenchi di cui sopra, le regioni e le province autonome, tramite i servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti. Vengono inviati alla ASL di residenza dei nominativi solo i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati. Per “non vaccinati” al comma 4 si intende: *“non risulta l'effettuazione della vaccinazione antiSARS-CoV-2 o la*

presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto". (comma 4 articolo 4)

c) L'azienda sanitaria locale di residenza del soggetto che risulta non vaccinato *"invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione o il differimento, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1"* (comma 5 articolo 4). A questo punto, quando riceverete questo invito da parte della ASL (per cui si fa presente che fino a questo momento ordini professionali e datori di lavoro NON sono a conoscenza del vostro stato vaccinale per cui eventuali pressioni o termini entro il quale portare documentazione di avvenuta vaccinazione non sono previste dal DL 44) avrete 5 giorni di tempo per consegnare una delle documentazioni previste sopra e viene specificato che *"in caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione"* viene indicato il termine di *"tre giorni dalla somministrazione"* per *"consegnare la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale"*. Si fa notare che non sono stabiliti i tempi che intercorrono fra la ricezione dell'elenco da parte della ASL e l'invio dell'invito a produrre documentazione da parte del cittadino. I 5 giorni che vengono inseriti al comma 5 articolo 4 decorrono **dalla ricezione dell'invito.**

d) Trascorsi i tempi del punto c) di cui sopra (ovvero 5 giorni dalla ricezione dell'invito o 3 giorni dalla somministrazione in caso venga consegnata alla ASL la richiesta di vaccinazione) *"l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza."* (articolo 4 comma 6)

Pertanto solo a questo punto il vostro datore di lavoro e/o ordine professionale saranno a conoscenza del vostro stato vaccinale che, secondo quanto previsto dal DL 44, comportano provvedimenti.

5 Posso diffidare il datore di lavoro per la questione privacy?

L'invio dei nominativi iscritti ad un albo o dei lavoratori non contiene dati sensibili. Analogamente a quanto già successo nel 2017 con la legge 119 il garante si era espresso ritenendo legittimo l'invio degli elenchi dei bambini iscritti a scuola. Possiamo per analogia ipotizzare che anche in questo caso non ci siano osservazioni del garante (Fonte: <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6765917>). Per quanto riguarda invece il ritorno dei dati a ordini professionali e datori di lavoro, che conterranno dati sensibili, il decreto legge prevede al comma 4 che questo venga fatto *"nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali"*, per cui è ipotizzabile a breve una pronuncia del garante che definisca le modalità e soprattutto chi potrà maneggiare quei dati. Non riteniamo utile in questo momento inviare diffide che si basano su violazioni della privacy, considerando anche che il garante, nel suo intervento prima che fosse emanato il decreto legge, aveva specificato che: *"Nell'attesa di un intervento del legislatore nazionale che, nel quadro della situazione epidemiologica in atto e sulla base delle evidenze scientifiche, valuti se porre la vaccinazione anti Covid-19 come requisito per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni"*

(fonte: <https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq#vaccini>) e che *"Il datore di lavoro dovrà invece limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore"* che è quindi la comunicazione (sospensione) che il datore di lavoro riceverà dalla ASL dopo i termini previsti dal DL con il cittadino.

6 Sono iscritto a un ordine professionale, chi mi comunicherà la sospensione e da quando avrà effetto?

Il comma 6 articolo 4 specifica che *“l’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.”*

Pertanto la sospensione avviene contestualmente alla comunicazione della ASL specificata al comma 6 (vedi punto 4d del documento presente)

Al comma 7 inoltre si specifica che *“la sospensione è comunicata immediatamente all’interessato dall’Ordine professionale di appartenenza.”*

7 Sono un lavoratore dipendente, chi mi comunicherà la sospensione e da quando avrà effetto?

Per i lavoratori dipendenti il comma 8 dell’articolo 4 stabilisce che sarà il datore di lavoro, una volta ricevuta la comunicazione dalla ASL (vedi punto 4d del documento presente) a prendere i provvedimenti previsti dal DL 44. Il datore di lavoro deve valutare se esiste un’altra mansione dove spostare temporaneamente il lavoratore (senza che comporti rischi di contagio) e, solo come ultima ratio se non ci sono altre mansioni anche di grado inferiore, provvede alla sospensione temporanea senza retribuzione.

8 Il mio datore di lavoro può licenziarmi?

Al comma 8 dell’articolo 4 viene specificato cosa è previsto per un lavoratore che non ha ottemperato all’obbligo vaccinale: *“il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.”*

Pertanto è prevista la sospensione **temporanea** dalla mansione esercitata qualora non ci sia possibilità di essere adibiti a diversa mansione dove non c’è rischio di contagio ma **non il licenziamento**

9 Quanto dura la sospensione?

La sospensione (sia dall’ordine professionale che dalla mansione esercitata) è **temporanea** e al comma 9 dell’articolo 4 è stabilita fino al verificarsi di una delle seguenti condizioni

- a) Assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del lavoratore/professionista
- b) Completamento del piano vaccinale nazionale
- c) Non oltre il 31 Dicembre 2021

Alcune considerazioni su questo punto: Nel caso quindi che per vostri motivi personali non siate in grado di rimanere senza retribuzione (al massimo fino al 31 Dicembre 2021) **non è necessario** effettuare la vaccinazione all’entrata in vigore del DL per non essere sospesi. Il DL, pur con tempi ristretti, prevede uno scambio di informazioni e un contatto della ASL nei vostri confronti **prima** di poter emettere il provvedimento di sospensione. Ricordiamo che il DL è in vigore dal 1° aprile ma che il Parlamento dovrà convertirlo in legge entro 60 gg (pena decadenza) apportando, se lo riterrà opportuno, modifiche anche sostanziali. L’esperienza del “decreto Lorenzin” del 2017 (convertito poi nella legge 119/2017) è l’esempio di come alcune delle misure potrebbero essere eliminate o modificate (ad esempio delimitando bene il campo di applicazione dell’obbligo o modificando il termine massimo di sospensione) per cui qualora non vogliate oggi sottoporvi a vaccinazione ma siate “costretti” per vostri motivi personali vi invitiamo

comunque a prendervi tutto il tempo necessario e consentito prima di effettuare una scelta. Eventuali pressioni da parte del datore di lavoro NON sono legittime in quanto il vostro interlocutore sarà la ASL che vi inviterà a produrre documentazione attestante l'assolvimento dell'obbligo. In caso di ricezione di comunicazioni che non sono previste espressamente da questo decreto l'invito è quello di rispondere per scritto specificando i vostri diritti previsti dal DL 44 e di farvi valere, nei casi più gravi, da un avvocato per tutelare i vostri diritti. Resta inteso che come comitato per la libertà di scelta vaccinale l'invito è quello di far valere il rispetto del consenso informato e il diritto alla libertà di scelta prevista dalla Costituzione anche a discapito di una temporanea sospensione dell'attività. Sappiamo bene come la difesa di ideali e principi spesso vada a scontrarsi con la quotidianità e le difficoltà che ogni famiglia ha nella gestione economica, ma questo DL segna un precedente molto pericoloso per tutti i cittadini per cui riteniamo doveroso, ove possibile, dare un segnale forte di ribellione civile a questi ricatti.

10 Ho presentato un certificato di omissione o differimento: in questo caso cosa succede?

Qualora la vaccinazione venga ritenuta dal medico di medicina generale (vedi articolo 4 comma 2) differibile o omettibile non potrete comunque sicuramente ricoprire per il periodo che va fino al massimo al 31 Dicembre 2021 la vostra mansione, in particolare:

- a) **In caso di lavoratori dipendenti: comma 10 art.4** *"il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2."* Per cui o viene trovata un'altra mansione o, se non è possibile, in questo caso il datore di lavoro dovrà trovare un modo di evitare il rischio di diffusione del contagio (*"adibisce a mansioni anche diverse"*)
- b) **In caso di liberi professionisti: comma 11 art.4** *"al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto."*

11 Come posso difendermi?

Rispondere a questa domanda non è facile ma vogliamo comunque fornire alcuni punti che possono essere utili a vostra tutela, specificando che ogni situazione sarà diversa pertanto **non è possibile fornire modelli di difesa prestampati o diffide efficaci per tutti**. Il primo consiglio è quello di leggere il documento attentamente e, nel caso abbiate bisogno di ulteriori valutazioni, proveremo a fornirvi come sempre il nostro aiuto da cittadini che si battono ogni giorno in modo volontario contro obblighi vaccinali e compressioni dei diritti di libertà dell'individuo. Vi invitiamo ovviamente, qualora vogliate essere seguiti in modo professionale e sicuramente più efficace, a contattare il vostro legale di fiducia considerato che è in gioco, anche se temporaneamente dalla prima stesura del DL, il diritto al lavoro e il rispetto della libertà di cura. In generale vi forniamo i nostri consigli da una prima lettura del testo, ricordando che saranno necessarie sicuramente circolari applicative per chiarire alcuni punti del testo e che il Parlamento nei prossimi 60 giorni potrà modificare il testo (sia in positivo che in negativo):

- a) **Fate rispettare i vostri diritti.** Il datore di lavoro non può mettervi pressione e le notizie che sono sui giornali NON sono fonte normativa. La conoscenza del testo di legge (e delle successive circolari esplicative) vi permette in autonomia di difendervi da eventuali pressioni psicologiche o formali sull'assolvimento dell'obbligo. La comunicazione di avvenuta/non avvenuta vaccinazione verrà data dalla ASL al datore di lavoro, ogni altra informazione sul vostro stato vaccinale (o sulle condizioni che vi permettono di differire la vaccinazione) non vanno date direttamente al datore di lavoro ma

alla ASL una volta che vi invierà comunicazione. Qualora siate oggetto di licenziamento o sospensione dal lavoro prima dei termini previsti da DL 44 questa è illegittima. In questi casi il consiglio è di contattare subito il vostro legale di fiducia che vi saprà aiutare e fornire le indicazioni in merito.

- b) **Consenso informato.** La legge 219/2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” (fonte: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/16/18G00006/sg>) promuove la relazione di cura fra paziente e medico che si basa sul consenso informato. Il consiglio è sempre quello di non nascondersi ma di porsi in una posizione attiva che vada a rendere nota, alla ASL di competenza, che la vaccinazione potrà avvenire non perché imposta da un decreto legge ma perché sarete convinti che i benefici superano i rischi nel vostro singolo caso e non su base statistica. Pertanto vi invitiamo a inviare alla ASL (a vostra scelta se una volta ricevuto l’invito di cui al punto 4C del presente documento o anche adesso se rientrate con certezza nelle categorie per cui è previsto l’obbligo) una comunicazione scritta (mail/PEC/raccomandata AR) in cui esponete i motivi per cui al momento non siete favorevoli a firmare il modulo di consenso informato richiesto prima della vaccinazione. **Non è possibile fornire moduli standard**, ogni situazione è diversa in base alla propria condizione di salute, sesso ed età, vi invitiamo sempre a leggere i documenti che produciamo in modo da avere conoscenza di quello che sono le criticità che possono essere evidenziate in fase di interlocuzione con asl o, qualora vogliate essere ancora più precisi e scrupolosi, di consultare il vostro legale di fiducia già adesso in modo da stabilire subito le comunicazioni necessarie per difendervi al meglio. In generale vi forniamo qui alcuni “punti base” che potete usare come spunto:

- Chiedere quale prodotto verrà somministrato per adempiere all’obbligo. Ad oggi in Italia sono autorizzati 3 vaccini, ciascuno con un proprio modulo di consenso informato da firmare prima della somministrazione:
 - o Pfizer: <http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato6162193.pdf>
 - o Moderna: <http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato7299173.pdf>
 - o Vaxzevria (Astrazeneca):
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5452_6_file.pdf

In ognuno dei moduli ci sono criticità da evidenziare come, ad esempio, nel caso del Vaxzevria chiedere delucidazioni sul punto *“In seguito alla somministrazione del Vaccino COVID-19 AstraZeneca è stata osservata molto raramente una combinazione di coaguli di sangue e livelli bassi di piastrine, in alcuni casi con la presenza di sanguinamento”*, richiedendo quindi specifici esami o test a garantire che non si venga a cadere in una di queste condizioni rare ma possibili.

- In caso di donna in età fertile chiedere se possibile differire la vaccinazione visto che nel modulo di anamnesi viene chiesto *“Per le donne: - è incinta o sta pensando di rimanere incinta nel mese successivo alla prima o alla seconda somministrazione?”* per cui la ASL è tenuta a rispondervi garantendo che non ci siano rischi in caso di sospetta o futura prevista gravidanza. Consigliamo inoltre di specificare che il vaccino di Astrazeneca (Vaxzevria) è sospeso nella somministrazione sotto i 60 anni in molti paesi europei come la Germania (<https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/03/30/astrazeneca-la-germania-aggiorna-le-prescrizioni-sospese-le-vaccinazioni-a-chi-ha-meno-di-60-anni/6150092/>) e l’Olanda (<https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/04/02/astrazeneca-olanda-sospende-vaccinazione-negli-under-60-in-germania-si-valuta-lipotesi-della-seconda-dose-con-vaccino-diverso/6154089/>)

- In tutti i moduli di consenso informato che vi viene chiesto di firmare si fa presente che *“non è possibile al momento prevedere danni a lunga distanza”* e che in generale che *“l’elenco di reazioni avverse sovraesposto non è esaustivo di tutti i possibili effetti indesiderati che potrebbero manifestarsi durante l’assunzione del vaccino”*

- Qualora abbiate contratto il Covid19 (con certificato di avvenuta negativizzazione) in passato chiedete se sottoporsi alla vaccinazione può avere controindicazioni pertanto se potete avere un differimento. Secondo la circolare ministeriale del 03/03/2021 infatti *“è possibile considerare la somministrazione di un’unica dose di vaccino anti-SARSCoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa”* (link : <https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=79033&parte=1%20&serie=null> . In caso invece non siate a conoscenza di aver contratto l’infezione in modo asintomatico potete chiedere se è previsto un test sierologico preventivo per evitare di vaccinarsi adesso senza che sia necessario perché già protetti (e con quali conseguenze qualora non si seguano i tempi previsti dalla circolare 3-6 mesi dalla negativizzazione perché non a conoscenza dello stato sierologico)

- In Toscana è ancora in vigore una delibera (n .1067 del 25/11/2014 fonte: http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5092448&nomeFile=Delibera_n.1067_del_25-11-2014-Allegato-A) che definisce le “linee guida consenso informato delle vaccinazioni) che devono essere applicate anche in caso di vaccini obbligatori, in particolare:
 - Il consenso/dissenso deve essere inoltre libero, ovvero non può essere esercitata alcuna pressione psicologica per influenzare la volontà della persona assistita utente
 - Una corretta informazione deve essere: personalizzata, comprensibile, veritiera ed esaustiva
 - L’informazione scritta deve essere data all’utente con un congruo anticipo in modo da garantire un periodo di tempo sufficiente durante il quale riflettere sull’informazione ricevuta, ed eventualmente sottoporla per eventuali chiarimenti all’attenzione del medico dell’ambulatorio vaccinale e/o di quello di propria fiducia.

- c) **Ricorsi al giudice.** Infine vogliamo far presente che anche fornendo documentazione o ponendo dubbi LEGITTIMI è probabile che l’ordine professionale / datore di lavoro provvedano comunque alla sospensione/cambio mansione in quanto previsto dal DL 44. Tutti gli elementi di richiesta informazioni e/o esami è molto probabile che non permettano di non essere oggetti di provvedimento. Queste informazioni però saranno utili in fase di ricorso di impugnazione del provvedimento di sospensione che, lo ribadiamo, saranno valutabili solo tramite il vostro legale di fiducia. Ogni caso sarà diverso e solo un professionista potrà valutare se esistono i termini per poter fare ricorso e con quali possibilità di successo. Ad ogni modo far valere il proprio consenso informato (sia che poi decidiate di sottoporvi comunque a vaccinazione o che siate sospesi temporaneamente dalla vostra attività lavorativa) rimane a nostro modo di vedere un atto di civiltà che vi consigliamo di effettuare assolutamente.



Link al testo ufficiale del DL 44 in gazzetta:
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21G00056/sg>

Documento prodotto da C.Li.Va. Toscana

www.clivatoscana.com

www.facebook.com/clivatoscana